

N.r.g. 3/2021 - Concordato preventivo



TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

BARBARA LICITRA

PRESIDENTE

SARA CARGASACCHI

GIUDICE

MICHELE POSIO

GIUDICE RELATORE est.

nel procedimento n.3/2021 promosso con ricorso ex art.161 VI co. da POLIMBO RE S.R.L. società unipersonale (c.f. 07856180968), assistita dall'avv. MAURIZIO GEROSA , ha pronunciato il seguente,

DECRETO

Rilevato che, con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 3.9.2021, la società Polimibo Re S.R.L. società unipersonale con sede in Sondrio, Galleria Parravicini n. 8 (c.f./p.iva 07856180968), ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal Giudice;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Sondrio, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l.f. (doc. 2 ricorso), e che risultano depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (docc. 3 ricorso e allegato alla nota autorizzata del 9.9.2021);

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

ritenuto che possa accogliersi la richiesta di concessione del termine da fissare in concreto nella misura massima di giorni 120, alla luce del tenore della domanda e della documentazione allegata;

ritenuto altresì che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia necessario disporre sin da subito la nomina di un commissario giudiziale a norma del comma VI dell'art. 161 l.f., con fissazione di una cauzione calcolata nella misura di € 6.000,00, pari al 10% delle presumibili spese di procedura;
considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda, indicati in dispositivo;

concede

alla società Polimibo Re S.R.L. società unipersonale (C.F.07856180968) termine di **giorni 120** per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

delega

alla presente procedura il dr. Michele POSIO;

nomina

pre-commissario giudiziale il dr.ssa CIOCCARELLI Carla, nota all'ufficio, che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone

che entro il termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto la società ricorrente depositi la somma di € 6.000,00 a titolo di cauzione per le spese di procedura su apposito conto corrente intestato alla procedura, dando atto dell'avvenuto versamento;

dispone

che la società depositi mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali intervenuti nella situazione della impresa; le relazioni sono depositate in Cancelleria (che dovrà provvedere a pubblicare nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo) e trasmesse in copia al pre-commissario giudiziale;

avverte

la società ricorrente che:

- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) occorre la specifica previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis l.f. e per contrarre eventuali finanziamenti, salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies l.f.;
- d) non devono comunque compiersi da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 bis 173 e 182 quinquies l.f.;
- e) in caso di accertata violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;
- g) in caso di mancato versamento della cauzione imposta, il nominato pre-commissario provvede ai sensi dell'art. 173 comma 1 l.fall.

dispone

che il Cancelliere provveda immediatamente a pubblicare il presente decreto nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla società ricorrente, al pre-commissario giudiziale e al Pubblico Ministero.

Sondrio, camera di consiglio del 24.9.2021.

Il Presidente

Il Giudice Relatore est.

Barbara Licitra

Michele Posio

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.